

della Commissione speciale in materia tributaria sull'iniziativa parlamentare del 29 gennaio 2001 presentata nella forma generica da Roland David e confirmatari per una diversa ripartizione dei proventi dell'imposta comunale dovuta dai cittadini proprietari di una residenza secondaria

1. Contenuto dell'iniziativa

L'iniziativa ricorda come il divario economico fra i comuni dei centri e quelli delle periferie sia in costante aumento, benché questi ultimi siano chiamati a svolgere importanti funzioni anche a favore della popolazione non residente, quali quelle di gestione del territorio o di svago.

A mente degli iniziativaisti, occorre creare un nuovo concetto, per fare in modo che la solidarietà nei confronti di questi comuni finanziariamente più deboli non venga interpretata in termini negativi, ma si giunga a riconoscere la complementarietà delle funzioni che le differenti regioni assolvono nei confronti dell'intero territorio cantonale.

Quale possibilità concreta per la realizzazione di questo concetto viene indicata una diversa ripartizione dei proventi dell'imposta comunale, dovuta da cittadini proprietari di una residenza secondaria.

Una simile diversa ripartizione viene ritenuta giustificata, anche perché i comuni ospitanti residente secondarie sono confrontati con impegni che vanno oltre le reali necessità della popolazione locale, quali ad esempio quelli di urbanizzazione, di gestione del territorio o di mantenimento di determinati servizi come l'accesso alle residenze secondarie (con la cala neve durante l'inverno), la manutenzione delle strade d'accesso ai monti, lo smaltimento dei rifiuti, ecc..

Si tratta di oneri che l'attuale sistema fiscale non considera sufficientemente.

Altra soluzione sarebbe quella di tenere conto delle esigenze dei comuni con residenze secondarie nell'ambito del contributo al territorio previsto nella nuova proposta di perequazione finanziaria.

L'iniziativa vuole in ogni caso risultare neutra per il contribuente che non dovrà pertanto trovarsi confrontato con oneri supplementari. Per il calcolo dell'imposta il moltiplicatore da applicare dovrà quindi essere quello del comune di domicilio.

2. Quadro giuridico attuale

Occorre rilevare come, per quanto riguarda una ripartizione intercantonale, esistano già norme di collisione a livello federale e una recente giurisprudenza del Tribunale federale che rendono inattuabile un differente riparto fra singoli Cantoni.

Spazio di manovra sussiste invece all'interno del Cantone, dove una diversa ripartizione dell'imposta comunale fra comune di domicilio e comune di situazione della residenza secondaria rimane possibile.

Il Cantone Ticino ha al riguardo già introdotto una norma che va, seppur in modo parziale, nella direzione auspicata dall'iniziativa.

Con la creazione dell'art. 280 cpv 2 LT si è infatti inteso favorire i comuni con residenze secondarie, prevedendo che gli interessi passivi di eventuali debiti ipotecari gravanti la residenza secondaria non vengano dedotti dai redditi (effettivi o presunti) di tale residenza, ma vengano posti in deduzione dai redditi attribuiti al comune di domicilio o di dimora fiscale.

Si tratta di un passo nella giusta direzione, che tuttavia esplica unicamente effetti limitati e insufficienti per far fronte alle esigenze dei comuni di situazione di residenze secondarie.

La norma necessita pertanto di essere completata.

L'iniziativa all'esame, proposta nella forma generica, intende principalmente fare accogliere il principio di una diversa ripartizione del gettito dell'imposta comunale, lasciando al Consiglio di Stato di individuare le modalità di attuazione più appropriate.

3. Quali soluzioni?

Come accennato al precedente considerando, appare avantutto importante accogliere il principio come tale di una diversa e più equa ripartizione dei proventi dell'imposta comunale fra comune di domicilio e comune di situazione di una residenza secondaria.

I sottoscrittori del presente rapporto ritengono che motivi di equità fiscale, così come il riconoscimento dell'importante ruolo svolto dai comuni di situazione di residenze secondarie, rendano opportuni correttivi che vadano al di là dell'agevolazione già prevista dall'art. 280 cpv. 2 LT.

Ribadito come una soluzione possa essere trovata unicamente a livello intracantonale, senza quindi margini di intervento nei confronti di proprietari di residenze secondarie domiciliati in altri Cantoni o all'estero, spetterà principalmente al Consiglio di Stato ricercare soluzioni eque e praticabili.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla maggioranza della commissione, i sottoscritti commissari reputano che i correttivi auspicati dall'iniziativa siano effettivamente

attuabili e, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, si limitano ad evidenziare qui di seguito almeno due vie concretamente percorribili.

La prima è quella già adottata nel Canton Vallese e consistente nel riversamento da parte del Comune di domicilio al Comune di situazione della residenza secondaria di un importo forfetario pari al 2‰ del valore fiscale dell'immobile.

Più precisamente l'art. 188 della "Loi fiscale" del Canton Vallese prevede:

"Imposition de la fortune et de son rendement

¹ Si l'assujettissement dans le canton existe en vertu d'un rattachement personnel, la fortune et son rendement sont imposables dans la commune du domicile ou du séjour. Cette commune verse à la commune de situation des immeubles bâtis une part d'impôt égale à 2‰ de la valeur fiscale de ces immeubles.

² Toutefois, les commissions de courtiers et les rémunérations semblables, sous déduction d'une part adéquate de frais généraux et d'un préciput, sont imposables au lieu de situation des immeubles auxquels elles se rapportent si elles dépassent 5000 francs par opérations.

³ Les bénéfiques en capital sur immeubles sont imposables au lieu de situation des immeubles."

Trattasi di soluzione adottabile anche nel Cantone Ticino senza creare particolari difficoltà, eventualmente con l'aggiunta di un doppio limite. Si potrebbe ad esempio prevedere che il Comune di domicilio riversi una certa percentuale dell'imposta comunale effettivamente incassata, ma al massimo fino al 2‰ del valore di stima ufficiale della residenza di vacanza.

Essa avrebbe il pregio di attribuire al Comune di situazione di una residenza secondaria delle entrate fiscali "proprie", generate da una concreta situazione che si verifica sul suo territorio.

In sostanza si terrebbe in considerazione che l'imposta comunale non è versata unicamente nel luogo in cui la persona fisica ha il proprio domicilio e quindi il centro dei propri interessi, ma in modo limitato, anche nel luogo in cui questa stessa persona ha degli interessi secondari, segnatamente nel luogo ove trascorre una parte del proprio tempo in una propria residenza, beneficiando peraltro in modo qualificato di servizi messi a disposizione dal Comune ospitante.

In questo senso sarebbe possibile anche attenuare la discriminazione fra comuni "ricchi" e comuni "poveri", permettendo a questi ultimi di beneficiare in maggior misura di risorse proprie e non solo di contributi "caritatevoli", allocati in base a concetti di perequazione finanziaria.

Ciò che in definitiva permetterebbe di attribuire ai comuni di situazione di una residenza secondaria una maggiore dignità e di riconoscere, oltre alla complementarietà del ruolo svolto, anche gli sforzi da essi compiuti per la gestione del territorio e la messa a disposizione di servizi che vanno a beneficio anche della popolazione proveniente da altri Comuni.

Una simile soluzione dovrebbe infine risultare gradita anche agli stessi proprietari di residenze secondarie, i quali sembrerebbero vedere di buon occhio il riversamento di una parte dell'imposta comunale da loro corrisposta, considerato come nella maggior parte dei casi si instaurino dei rapporti di particolare vicinanza anche nei confronti del Comune di residenza secondaria.

L'ulteriore possibilità, comunque già espressamente menzionata dall'iniziativa, consiste nel trovare una soluzione nell'ambito della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, ovvero mettendo a disposizione risorse finanziarie a favore dei comuni periferici per il mantenimento di infrastrutture legate alle residenze secondarie.

4. Conclusione

I sottoscritti commissari ritengono pertanto che l'iniziativa debba essere accolta, invitando il Consiglio di Stato a proporre delle soluzioni concrete per la sua attuazione, ad esempio seguendo il modello vallesano, oppure considerando la problematica nell'ambito della Legge sulla perequazione finanziaria.

Per la minoranza della Commissione speciale tributaria:

Luca Pagani, relatore